

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO E PERMUTA

ART. 1. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1.1 Con la sottoscrizione della presente "Proposta d'acquisto" e delle relative "Condizioni Generali" il proponente, di seguito definito "Acquirente", manifesta la propria volontà di acquistare il veicolo innanzi descritto, che dichiara di aver accuratamente visionato e provato e che accetta nello stato di fatto e nelle condizioni generali di usura in cui si trova.

1.2 Il contratto sarà perfezionato quando l'accettazione da parte del Concessionario, di seguito definito "Venditore", espressa mediante la "Conferma dell'ordine di acquisto", verrà a conoscenza dell'acquirente; oppure qualora non dovesse pervenire all'acquirente, nei quindici giorni successivi alla sottoscrizione della presente proposta, comunicazione scritta di rifiuto della stessa; oppure nel caso in cui, prima di tale termine dovesse intervenire la consegna del veicolo.

ART. 2. CAPARRA CONFIRMATORIA E ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

2.1 A garanzia degli impegni che viene ad assumere, l'acquirente accompagna la proposta di acquisto con il versamento della somma indicata nella proposta stessa; tale somma dovrà essere pari almeno al 10% del prezzo totale, salvo quanto diversamente pattuito. Qualora, per qualsiasi motivo, all'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto dovesse essere versata una somma di importo inferiore, l'acquirente si impegna entro e non oltre i 3 giorni successivi (termine ritenuto dalle parti essenziale per la stipula della presente proposta), all'ulteriore versamento fino alla concorrenza dell'importo come sopra definito. Trascorso tale termine, il contratto si intenderà risolto per inadempienza dell'acquirente.

2.1.1 Quietanza della somma versata all'atto della sottoscrizione della presente proposta sarà rilasciata dal venditore mediante apposita ricevuta o rilascio di copia della presente proposta d'acquisto.

2.2 Il versamento di cui al punto 2.1 è infruttifero.

2.3 All'accettazione della proposta, la somma di cui al punto 2.1 deve essere considerata quale caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 c.c.

2.4 Al momento dell'adempimento la somma versata come caparra confirmatoria verrà imputata al pagamento del prezzo.

2.5 In aggiunta a quanto previsto al punto 2.1, l'acquirente sarà ritenuto inadempiente qualora non dovesse adempiere una qualsiasi delle obbligazioni previste nei successivi articoli 3, 5, 6 e 10. In tal caso il venditore sarà autorizzato a trattenere l'importo versato a titolo di caparra, fatte salve tutte le facoltà di cui all'art. 1385 c.c.

2.6 Nell'ipotesi prevista al successivo art. 4, o in caso di sua inadempienza, il venditore sarà tenuto unicamente, entro 10 giorni dalla comunicazione del recesso da parte dell'acquirente, a restituire la caparra secondo le modalità previste all'art. 1385 comma 2° c.c., con esplicita esclusione del diritto al risarcimento dei danni.

ART. 3 PREZZI

3.1 Il prezzo concordato è comprensivo dell'IVA e delle eventuali spese accessorie. A carico dell'acquirente, fatte salve diverse pattuizioni, rimangono: a) le spese di trasferimento della proprietà; b) l'imposta provinciale di trascrizione; c) i costi connessi al trasferimento di eventuali veicoli usati ceduti a parziale compensazione del saldo del prezzo. Sempre a carico dell'acquirente sono la tassa di possesso, l'assicurazione R.C. ed eventuali altri oneri collegati alla compravendita del veicolo.

3.2 Del completamento delle pratiche di trapasso della proprietà del veicolo sarà incaricata l'agenzia prescelta dal venditore.

3.3 L'importo di tutte le spese connesse al trasferimento della proprietà, qualora a carico dell'acquirente, dovranno da questi essere corrisposte al venditore. Qualora tuttavia, questi dovesse ritenerlo opportuno, potrà concordare con l'agenzia l'addebito diretto in contrassegno all'acquirente.

3.4 Il venditore s'impegna a mantenere invariato il prezzo fino alla data di consegna del veicolo che, però, potrà modificarsi in aumento o in diminuzione a seguito dell'introduzione, dopo la data di sottoscrizione della proposta d'acquisto e prima della consegna del veicolo, di disposizioni legislative o amministrative che comportino aggravii o diminuzioni di tributi e/o nuovi oneri comunque collegati con la compravendita. Qualora tuttavia il prezzo di cui sopra dovesse aumentare, al netto di IVA e tasse, tra il momento della sottoscrizione della proposta di acquisto e quello della consegna, in misura superiore al 8%, l'acquirente avrà diritto a risolvere il contratto con obbligo del venditore a restituire le somme versate dall'acquirente: quest'ultimo dovrà in ogni modo comunicare la propria volontà per scritto al venditore entro la comunicazione del venditore di messa a disposizione del veicolo stesso che potrà essere effettuata in qualsiasi forma anche telefonica.

ART. 4 CONSEGNA

4.1 Appena il veicolo sarà pronto per la consegna, il venditore ne effettuerà la "messa a disposizione" all'acquirente mediante comunicazione, in qualsiasi forma effettuata. La consegna è pattuita presso il negozio di vendita al pubblico del venditore. La data di consegna, se indicata nella proposta di acquisto, è vincolante, ferma restando la tolleranza di 45 giorni. Trascorso tale ulteriore termine l'acquirente potrà risolvere il contratto.

4.2 Il diritto di risolvere il contratto deve essere comunicato per scritto dall'acquirente entro 15 giorni dalla scadenza del termine di tolleranza di cui sopra. Nel caso di mancato esercizio di tale diritto da parte dell'acquirente, il termine di tolleranza si intenderà tacitamente prorogato di ulteriori 30 giorni, allo scadere dei quali l'acquirente avrà diritto a risolvere il contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al venditore.

ART. 5 PAGAMENTI

5.1 L'acquirente dovrà provvedere al pagamento del saldo del prezzo entro 3 giorni dalla comunicazione della messa a disposizione del veicolo e, comunque, prima della consegna dello stesso. Qualora il pagamento non fosse effettuato entro tale termine, l'acquirente sarà considerato inadempiente ed il venditore avrà diritto di trattenere l'importo versato a titolo di caparra confirmatoria. Rimane inoltre impregiudicato il suo diritto di far valere le altre facoltà concesse dall'art. 1385 c.c.

5.2 L'importo a saldo del prezzo concordato dovrà essere versato per contanti presso la sede del venditore. Qualora il venditore dovesse accettare mezzi di pagamento diversi da quello innanzi indicato, il saldo si intenderà validamente effettuato solo alla evidenza del buon esito del pagamento stesso.

5.3 Qualora dovesse essere richiesto da parte dell'acquirente un finanziamento rateale, a parziale saldo del prezzo, oppure l'acquirente intendesse stipulare un contratto di leasing o di renting, solo l'accettazione della relativa proposta configurerà pagamento. In caso di mancata accettazione della proposta, l'acquirente sarà obbligato a versare quanto ancora dovuto per contanti o secondo le altre modalità che il venditore dovesse accordare.

5.4 L'acquirente sarà ugualmente considerato inadempiente qualora non dovesse far pervenire tempestivamente al venditore i documenti necessari per il trasferimento di proprietà del veicolo.

5.5 Ricevuto il saldo, il venditore provvederà nei tempi tecnici necessari alla consegna del veicolo.

ART. 6 RITIRO DEL VEICOLO

6.1 E' fatto obbligo all'acquirente di ritirare il veicolo entro 7 giorni dalla effettuazione del saldo. Trascorso tale termine, opera, ai fini della responsabilità del venditore, quanto previsto dall'art. 1768 c.c. Il venditore potrà inoltre risolvere il contratto mediante raccomandata a/r, trattenendo la somma versata dal Cliente a titolo di caparra confirmatoria, salvo il risarcimento del maggior danno.

6.2 Qualora l'acquirente decidesse di incaricare dell'esecuzione delle pratiche di trasferimento di proprietà un'agenzia di sua fiducia, per il ritiro del veicolo dovrà esibire al venditore il nuovo certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. e la carta di circolazione aggiornata.

ART. 7 RESPONSABILITA'

7.1 Tutte le responsabilità derivanti dalla circolazione, detenzione ed intestazione del veicolo, a partire dalla consegna dello stesso, saranno a carico dell'acquirente. Questi si obbliga anche a sollevare il venditore o l'intestatario del veicolo da ogni pretesa di terzi (compresi gli Enti Amministrativi e Fiscali) derivante da disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

ART. 8 INCARICATI ALLA VENDITA

8.1 Gli incaricati alla vendita, siano essi dipendenti, agenti o intermediari in genere del venditore sono sorniti di ogni e qualsiasi potere di rappresentanza. L'acquirente non potrà invocare per l'attribuzione di diritti non strettamente conformi ai patti di cui sopra eventuali deroghe o concessioni o tolleranze già praticate, né manifestazioni di volontà che non risultino per iscritto.

ART. 9 DIRITTO DI RECESSO

9.1 Per le vendite concluse durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio o al posto di lavoro dell'acquirente quando lo stesso sia soggetto privato, e per le vendite concluse in area pubblica o aperta al pubblico è concessa all'acquirente la facoltà di recesso dall'ardine di acquisto (artt. 1 e 2 L.. n. 50/92). In tal caso l'acquirente potrà disdire la propria ordinazione mediante comunicazione scritta al venditore entro 7 giorni dalla sottoscrizione della proposta.

ART. 10 GARANZIA VEICOLI NUOVI

10.1 Il venditore garantisce l'assenza di difetti, tenuto conto dello stadio tecnologico attuale in relazione al tipo di veicolo nuovo di fabbrica e ciò per la durata di due anni a partire dalla data di prima immatricolazione del veicolo senza limiti di percorrenza.

10.2 Il venditore cede all'acquirente il suo diritto alla garanzia nei confronti del costruttore di tali prodotti: la prestazione in garanzia va in tal caso effettuata nei confronti esclusivamente dello stesso costruttore.

10.3 Non sussiste garanzia quando: a) l'acquirente non abbia denunciato i vizi al venditore entro 8 giorni dalla loro scoperta per scritto; b) il veicolo o parti dello stesso siano stati utilizzati in maniera diversa rispetto all'uso cui sono destinati, ad esempio in competizioni sportive; c) non sono state rispettate le prescrizioni riguardanti l'uso, la manutenzione e l'assistenza del veicolo indicate nel libretto di uso e manutenzione in dotazione; d) sono esclusi dalla garanzia difetti, vizi e danni derivanti dal maltempo e da eventi naturali.

10.4 Fermo restando quanto sopra, l'acquirente rinuncia espressamente a richiedere la risoluzione del contratto, la sostituzione del veicolo ovvero la riduzione del prezzo di vendita.

ART. 11 GARANZIA VEICOLI USATI

11.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D.lgs. 2 febbraio 2002 n. 24 riguardante la "attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo", l'acquirente dichiara:

- di aver attentamente visionato e provato il veicolo in oggetto della presente proposta e di accettarlo nello stato di fatto e nelle condizioni in cui ritrova, cosciente della sua inevitabile funzionalità residua;

- di convenire che la garanzia sui difetti di conformità di cui all'art. 1519 octies c.c. abbia durata di un anno a decorrere dalla data di ritiro del veicolo usato, in ordine al quale il consumatore può ragionevolmente attendersi qualità e durata di prestazioni sostanzialmente diverse da quelle che potrebbe legittimamente pretendere da un veicolo nuovo di fabbrica;

- di convenire che i difetti di conformità potranno essere fatti valere esclusivamente in relazione al contenuto del modulo "Scheda di valutazione della conformità" che della presente proposta di acquisto forma parte integrante;

di essere a conoscenza del fatto che non potrà far valere difetti di conformità, peraltro diversi ed ulteriori rispetto a quelli dettagliatamente evidenziati nella scheda tecnica ed all'acquirente ben noti, quando gli stessi risultano evidenti o non riscontrabili secondo l'ordinaria diligenza al momento della consegna del veicolo;

- di prendere atto del fatto che l'autovettura in questione presenta alla data odierna limiti prestazionali e carenze funzionali e strutturali, dipendenti dal suo progressivo utilizzo ed alla relativa usura, in considerazione dell'anzianità e della percorrenza del veicolo medesimo: eventuali difetti di conformità potranno pertanto essere riferiti esclusivamente ai difetti non derivanti dall'uso normale del veicolo in considerazione della sopra menzionata anzianità di costruzione dello stesso e del numero di chilometri percorsi e che le reali condizioni di utilizzo risultano dalla suddetta "Scheda di valutazione della conformità", sottoscritta dall'acquirente per presa visione, conoscenza ed accettazione;

- di convenire che non possono considerarsi difetti di conformità quelli derivanti dalla normale usura, carenza di manutenzione, dal mancato rispetto delle indicazioni fornite dalla casa costruttrice in ordine all'impiego ed alla manutenzione del veicolo stesso.

11.2 Le parti concordano che nei casi in cui all'acquirente non dovesse essere applicabile la normativa di cui al punto 10.1 in quanto non riveste la qualità di consumatore, opereranno gli art. 1490 e ss. del c.c. in materia di "garanzia dei vizi della cosa venduta". In particolare, in relazione al disposto degli art. 1490 e 1491 c.c., si conviene l'esclusione della garanzia.

11.3 L'acquirente da atto che, qualora il veicolo oggetto della presente proposta non dovesse essere destinato al consumo personale ma alla rivendita, rinuncia sin da ora espressamente a qualsiasi azione di regresso nei confronti del venditore in virtù della facoltà concessa all'art. 1519 quinquies c.c.

ART. 13 PERMUTA VEICOLO USATO

13.1 Premesso che, qualora il veicolo usato ceduto a compensazione parziale del prezzo pattuito per il veicolo nuovo/usato, fosse intestato a persona diversa dall'acquirente, questi ne garantisce sotto la sua piena responsabilità, di essere legittimato a compiere atti di disponibilità ed a fornire attestazioni giuridicamente rilevanti in ordine al veicolo stesso per effetto del mandato rilasciatogli dall'intestatario, il ritiro del veicolo usato è subordinato alle condizioni qui di seguito riportate.

ART. 14 CONDIZIONI GENERALI PERMUTA

a) Il veicolo usato deve essere depositato presso il promittente acquirente alla data di sottoscrizione del presente contratto o, al più tardi, alla data di consegna del veicolo nuovo o usato;

b) l'acquirente si impegna comunque a far sottoporre il proprio veicolo a prova tecnica per la formazione della "Scheda di Valutazione della Conformità di Autoveicolo Usato" da parte della Venditrice, entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione della presente promessa di vendita. Tale termine viene ritenuto essenziale per la stessa stipula. Nella denegata ipotesi in cui venissero riscontrati difetti / vizi sul veicolo usato, il prezzo di valutazione di quest'ultimo sarà decurtato dell'importo necessario al suo ripristino;

c) la Venditrice, ove dovesse concedere all'acquirente di trattenere il proprio veicolo, si riserva di verificare che le condizioni dello stesso siano le medesime risultanti dalla Scheda di valutazione veicoli usati, compilata all'atto della sottoscrizione della presente proposta. In caso di peggioramento non dovuto alla normale usura, il valore concordato sarà conseguentemente ridotto. Nel caso in cui il peggioramento dovesse essere di rilevante entità, il Venditore avrà il diritto di risolvere la presente pattuizione e l'acquirente dovrà corrispondere alla concessionaria il valore dell'autovettura promessa in permuta così come determinato al momento della sottoscrizione del presente contratto.

d) l'acquirente è comunque responsabile nei confronti della Venditrice di eventuali difetti / vizi non riscontrati al momento della verifica tecnica durante la formazione della "Scheda di Valutazione della Conformità di Autoveicolo Usato".

ART. 15 CONSEGNA DOCUMENTI VEICOLO USATO

Il cedente il veicolo usato è impegnato a fornire, al più tardi al momento della consegna del veicolo stesso alla concessionaria Venditrice i documenti necessari al trasferimento di proprietà del veicolo stesso, ed a sottoscrivere gli atti ed i documenti necessari per il trasferimento della proprietà. Il costo di detti atti rimane a carico del cedente stesso.

ART. 16 SINISTRI VEICOLO CONSEGNATO IN PERMUTA

Il promittente venditore dichiara espressamente che l'autovettura dallo stesso promessa in vendita non ha subito alcun altro sinistro oltre quelli espressamente dichiarati alla concessionaria Venditrice. Il prezzo è stato determinato al momento della visione dell'autovettura quale corrispettivo per il ritiro anche in ragione dei sinistri subiti: la promittente acquirente si riserva pertanto la facoltà di chiedere la risoluzione della presente proposta ovvero la riduzione del prezzo di acquisto dell'autovettura de quo nelle denegate ipotesi in cui venga appurato che la stessa abbia subito altri sinistri

ART. 17 ACCORDI PARTICOLARI

17.1 Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che deroghe o concessioni rispetto alle condizioni di cui ai punti precedenti saranno valide solo se pattuite esclusivamente per scritto.

ART. 18 FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

18.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 1469 bis c.c., l'acquirente concorda che, per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione del presente contratto, il venditore potrà ricorrere anche al Foro ove ha la propria sede.

18.2 Le parti contraenti concordano che per qualsiasi controversia possa sorgere tra loro per l'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e, comunque, correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, Foro esclusivamente competente sarà quello ove ha sede il venditore.

VOLLA

, li 13/04/2017

Firma dell'Acquirente

Il sottoscritto dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le clausole sopra riportate ed in particolare, anche agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificamente quelle di cui ai punti: 1.2 (oggetto e conclusione del contratto); 2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.5 – 2.6 (caparra confirmatoria e adempimento del contratto); 3.1 – 3.2 – 3.3 – 3.4 (prezzi); 4.3 – 4.4 – 4.5 (consegna, ritardi e termini di tolleranza); 5 (pagamenti); 6 (ritiro del veicolo); 7 (responsabilità); 8 (incaricati alla vendita); 9 (diritto di recesso); 10 (garanzia veicoli nuovi); 11 (garanzia veicoli usati); 12 (modifiche nella costruzione – pneumatici); 13 (permuta veicolo usato); 14 (condizioni generali di permuta); 15 (consegna documenti); 16 (condizioni e garanzie); 17 (sinistri veicolo consegnato in permuta); 18 (Foro esclusivamente competente).

Firma Acquirente

Firma per accettazione del Concessionario

Firma Addetto alle Vendite